



COMUNE DI ANGOLO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

P.ZZA ALPINI 2 - 25040 ANGOLO TERME (BS)

TEL. (0364) 548012 -548444 FAX (0364) 548967
<http://www.comune.angolo-terme.bs.it>

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

n. 13 del 23.03.2010

**OGGETTO: VARIAZIONE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (ROUS)
PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA.**

L'anno DUEMILADIECI addì VENTITRE del mese di MARZO alle ore 11.30 nella
sala delle adunanze del Palazzo Comunale;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è presente

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott.ssa ZAIRA ROMANO
Assunti i poteri della Giunta Comunale

Nominato con decreto del Prefetto della Provincia di Brescia in data 12.02.2010 per la
gestione provvisoria del Comune di Angolo Terme.

Assistito dal Segretario Comunale, dott. Paolo Bertazzoli, che provvede alla stesura del
presente verbale.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
N. 13 DEL 23.03.2010**

**OGGETTO: VARIAZIONE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (ROUS)
PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA.**

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTO il decreto prefettizio in data 12.02.2010 con cui la Dott.ssa Zaira Romano viene nominata Commissario prefettizio per l'amministrazione del Comune di Angolo Terme;

PRECISATO che con tale decreto al Commissario sono attribuiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale;

ASSUNTI i poteri della Giunta comunale;

VISTA il regolamento sull'ordinamento ed organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 36 del 13/05/2008;

VISTA la delibera nr. 87 del 04/02/2010 della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia con la quale accertava la non conformità di alcune parti del regolamento sopra indicato e disponeva che l'Amministrazione Comunale trasmettesse il nuovo estratto di regolamento aggiornato;

RITENUTO necessario pertanto

- abrogare l'art. 22 "Incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza"
- recepire i criteri richiesti dalla Corte dei Conti approvando l'appendice "A" al regolamento sull'ordinamento ed organizzazione degli uffici e dei servizi;

RILEVATO che la presente deliberazione non ha attinenza contabile ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Acquisito il parere richiesto ai sensi dell'art. 49 del t.u. sull'ordinamento degli enti locali, allegati alla presente;

DELIBERA

- 1) **DI ABROGARE** l'art. 22 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi" approvato dalla giunta comunale con deliberazione nr. 36/2008;
- 2) **DI APPROVARE** l'appendice "A" al regolamento sull'ordinamento ed organizzazione degli uffici e dei servizi allegata alla presente deliberazione;
- 3) **DI PRENDERE ATTO** della fattiva collaborazione della Corte dei Conti e dei nuovi indirizzi e principi generali forniti dalla Sezione regionale della Lombardia con il provvedimento 37/2008 e di trasmettere la presente deliberazione alla sezione della Corte all'indirizzo telematico lombardia.controllo.bs@corteconti.it.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ANGOLO TERME
PROVINCIA DI BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(ASSUNTI I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE)

OGGETTO: VARIAZIONE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (ROUS)
PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Angolo Terme, addì 22/03/2010




IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PAOLO BERTAZZOLI

TERMINA

APPENDICE "A"
AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI
DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Art. 1) Contenuto del regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, in conformità di quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 3, commi 54, 55, 56 e 57, della L. 244/2007, come sostituito dagli articoli 46 e 76 del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, nonché dagli artt. 21, comma 2, e 22, comma 2, della Legge n. 69/2009.

Art. 2) Presupposti per il conferimento di incarichi

1. L'Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'incarico sia previsto in un programma approvato dal Consiglio oppure si riferisca ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
 - b) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
 - c) la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Quest'ultimo deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta; deve inoltre essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato;
 - d) l'Ente abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno per inesistenza di figure professionali idonee a svolgere l'incarico o per mancanza della specifica professionalità richiesta, o per carichi di lavoro già assegnati, o per obiettive carenze di organico.
2. L'accertamento delle predette condizioni per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma è attestato dal dirigente o dal responsabile del servizio cui è demandata la competenza a provvedere all'incarico.
3. I soggetti incaricati ai sensi del presente regolamento devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali di cui all'art. 7 – comma 6 – del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/08, (particolare e comprovata specializzazione anche universitaria). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento e la certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. n. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati curricula.

4. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati, è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente (o per il responsabile del servizio) che ha stipulato i contratti.
5. I presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione devono trovare adeguata indicazione nel provvedimento di incarico che deve essere formalizzato mediante la sottoscrizione di apposito disciplinare.
6. Il Responsabile dell'Area Finanziaria deve attestare la coerenza della spesa rispetto ai limiti in tal senso fissati nel Bilancio di Previsione.
7. Sussistendone l'obbligo, non possono essere conferiti incarichi esterni nell'anno successivo in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità.

ART. 3 PROGRAMMAZIONE DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente regolamento possono essere affidati solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 – comma 55 – della L. n. 244/07, come sostituito dall'art. 46 – comma 2 – del D.L. n. 112/08, convertito nella legge n. 133/08.
2. La delibera di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del T.U. n. 267/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165 – comma 7, 170 – comma 3 e 171 – comma 3, del sopra citato T.U. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In alternativa all'approvazione di uno specifico "programma degli incarichi di collaborazione autonoma", l'Ente può inserire la programmazione degli incarichi in oggetto nella Relazione Previsionale e Programmatica, secondo quanto previsto nel Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 31/08, o, in casi di urgenza e precisandone le motivazioni, l'Ente può stipulare contratti di collaborazione autonoma per prestazioni non indicate nel programma purchè l'oggetto delle medesime sia riferito alle attività istituzionali stabilite dalla legge e la spesa rientri nel limite massimo annuo fissato nel bilancio di previsione.

ART. 4 LIMITI DI SPESA

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione di cui al presente Regolamento è fissato nel bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 3 – comma 56 – della L. n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/08.

ART. 5 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Gli incarichi vengono conferiti dal dirigente competente, o dal responsabile del servizio interessato all'incarico, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 2 e nel rispetto dei limiti di spesa fissati nel bilancio di previsione.
2. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l'incarico secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.
3. Gli incarichi devono essere affidati mediante il ricorso a procedure comparative tese a valutare gli elementi curriculari, le proposte operative, le proposte economiche, ed eventualmente i tempi di realizzazione, secondo criteri di scelta prestabiliti nell'avviso pubblico di cui deve essere data tempestiva e adeguata pubblicità. Si può prescindere da dette procedure solo in circostanze particolari e cioè:
 - a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
 - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, non imputabili all'ente, determinati dall'imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale;

- c) per l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, per attività comportanti elevate prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che un solo soggetto può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto, eventualmente prescindendo dal titolo di studio necessario per il conferimento degli incarichi esterni.

4. Per il conferimento di più incarichi che superino il limite massimo previsto dal comma 44 dell'art. 3 della L.244/2007 nel medesimo anno allo stesso soggetto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 21, comma 2, della L. n. 69/2009 (obbligo di assegnare l'incarico medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito).

ART. 6 PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 18 e 54, della Legge 24/12/2007 n. 244 (finanziaria 2008), i provvedimenti per il conferimento di incarichi di cui al presente Regolamento, con l'indicazione per ciascun incarico del soggetto incaricato, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, devono essere pubblicati all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente. In assenza della pubblicazione sul sito la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare.
2. I dati pubblicati devono essere telematicamente accessibili al pubblico e devono indicare l'oggetto, la durata ed il compenso dell'incarico stesso.

ART. 7 VERIFICA CONCLUSIVA

Il Responsabile del servizio competente, a conclusione dell'incarico, è tenuto a predisporre una relazione finale che attesti il conseguimento degli obiettivi previsti nel disciplinare.

ART. 8 CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE E DELLA CORTE DEI CONTI

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente Regolamento sono sottoposti al preventivo controllo dell'Organo di revisione. Quelli di importo superiore a 5.000 euro – Iva esclusa - devono essere sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla Sezione medesima.
2. Il presente regolamento viene trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, entro 30 giorni dall'adozione.

ART. 9 ESTENSIONE

1. Le società in house debbono osservare le norme contenute nel presente Regolamento.
2. I provvedimenti di incarico di importo superiore a 20.000,00 euro, al netto di IVA, devono essere preventivamente trasmessi al Comune per i controlli di competenza.

ART. 10 ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:
 - a) le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 113/2007 e dal D. Lgs 152/2008, secondo la disposizione contenuta all'art. 1 – comma 42 - della Legge n. 311/2004;
 - b) le attività obbligatorie per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
 - c) la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno;
 - d) le prestazioni dei componenti degli Organismi di controllo interno e dei Nuclei di valutazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Prefettizio
dr.ssa Zaira Romano



Il Segretario comunale
dr. Paolo Bertazzoli




Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del Messo Comunale

ATTESTA


che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
 - mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267);
 - nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69);

Dalla residenza comunale, addì 24 MAR. 2010



Il Segretario comunale
Dr. Paolo Bertazzoli



La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).